

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: Prot. n. 0496042/24 del 19/12/2024

Codice pratica: 24/0496042

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO**OGGETTO: Osservazioni in esito a:****Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in Località La Penna – procedimento di cui all'art. 8 del DPR 160/10 nel testo in vigore.****Verifica di Assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/06 nel testo in vigore.****Codice Pratica 24/0496042****Richiedente Le 17 Lune s.n.c.****Comune Comune di Fossacesia (CH)**

Con nota Prot. n. 0496042/24 del 19/12/2024 il Comune di Fossacesia (CH) ha inviato la documentazione relativa ad un progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in località La Penna per la quale è necessario avviare una variante al PRG. Il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 8, DPR 160/2010.

Informazioni contenute nella documentazione inviata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006.

Da quanto riportato nella documentazione in atti si evince che la suddetta area, di proprietà della Ditta "Le 17 Lune s.n.c.", è sita in località La Penna lungo la S.S. 16 Adriatica in prossimità del Km 486 ed è catastalmente censita al Fg. n. 1, particelle 627-628-629-630-631-632-727.

L'area di progetto è in inquadrata nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Fossacesia come "Zona speciale a parco naturale" (Art. 67 delle NTA del PRG).

Il fondo (circa 3.900 mq) è utilizzato a fini agricoli, è dotato di un pozzo e ospita alberi di ulivo e da frutta. Ha una larghezza media di circa 10 m con una pendenza iniziale in prossimità dell'accesso pari al 15% e raggiunge il 40% percorrendo il declivio in direzione Ovest. L'area è servita da tutte le opere di urbanizzazione.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura turistico ricettiva, costituita da piattaforme in legno, n. 2 delle dimensioni di circa 13,05 x 11,30 m, per mq 147,5 cadauna, e n. 4 delle dimensioni di circa 8,80x11,30 m, per mq 99,4 cadauna. L'impegno di suolo complessivo per la dislocazione delle piattaforme è pari a circa 693 mq.

Le piattaforme verranno dislocate in sequenza lungo il pendio del terreno e saranno destinate ad accogliere altrettanti blocchi di tende gonfiabili: i primi 2 costituiti da tre sfere (Tipologia "A") e i successivi 4 da due sfere (Tipologia "B"), di diverso diametro. Tali strutture costituiranno le unità di residenza turistica vere e proprie. La tipologia "A" è composta da un ingresso, un disimpegno una camera e un bagno, mentre la tipologia "B" è composta da un ingresso, camera e bagno. Nella porzione a valle dell'area è infine prevista la realizzazione di un casotto in legno ad un solo livello fuori terra destinato all'accoglienza e all'amministrazione, delle dimensioni in pianta di circa 9,5x6,3 m, per complessivi mq 60.

La struttura potrà ospitare, fra ospiti e personale addetto, un totale di 25 unità.

Per la collocazione delle piattaforme lignee si eseguiranno interventi di movimento terra, seguendo un disegno di sistemazione a terrazzamenti. Le "bolle" gonfiabili avranno un'altezza massima di 3,5 m. La percezione visiva complessiva dell'intervento sarà mitigata con la risistemazione ad hoc dei numerosi alberi da frutto esistenti.

Ad ulteriore incremento dell'inserimento ambientale, le strutture gonfiabili verranno sgonfiate durante il periodo di inattività, lasciando come unica presenza permanente le piattaforme in legno.

Per le piattaforme in legno e per la struttura di accoglienza saranno realizzati plinti di fondazione in calcestruzzo prefabbricato.

Osservazioni del Soggetto con Competenza Ambientale.

Nel rimandare al Comune di Fossacesia la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (in merito alla carenza o mancata individuazione di aree destinate all'insediamento di attività produttive nel proprio strumento urbanistico), per quanto di competenza, lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali – Ufficio VAS e Supporto

all'Autorità Ambientale, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, in qualità di soggetto con competenza ambientale rappresenta quanto segue.

Il Rapporto Preliminare, presentato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ai contenuti ambientali, **risulta carente** per il mancato approfondimento dei contenuti previsti dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Il proponente, infatti, tende a rappresentare i possibili impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera ma non esprime valutazioni a livello di pianificazione, come richiesto dal p.to 1 dell'allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare in merito all'influenza/interferenza della proposta presentata con le vigenti previsioni pianificatorie del Comune di Fossacesia evidenziandone la coerenza con lo sviluppo sostenibile del territorio. Manca, infatti, la valutazione ambientale dal punto di vista strategico dell'intervento che prescinde dalla realizzazione della specifica opera all'interno dell'area interessata.

La valutazione non può limitarsi a valutare esclusivamente lo specifico progetto ma deve necessariamente tenere conto degli impatti che la stessa potrebbe avere sul contesto territoriale alla luce delle previsioni dell'attuale Pianificazione Comunale. In particolare sarebbe stato opportuno valutare le conseguenze ambientali di un possibile aumento delle pressioni sulla circostante area, anch'essa inquadrata nel PRG come "Zona speciale a parco naturale", a seguito del potenziamento dell'offerta ricettiva sommata all'attività antropica già esistente (pag. 19 del R.P) sia di tipo ricettivo sia commerciale.

La disciplina di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 introduce un procedimento di variante semplificata allo strumento urbanistico per l'individuazione di nuove aree da destinare ad impianti produttivi. Nel caso in esame è stata espressa la necessità di variare lo strumento urbanistico per la realizzazione di specifiche strutture (pag. 4 R.P.) senza indicare la destinazione d'uso allo stato futuro e quindi i riferimenti alle NTA ai sensi dei quali disciplinare l'attività urbanistica dell'area oggetto di variante (le zone produttive sono trattate dall'articolo 49 e seguenti delle NTA).

Per quanto sopra nel Rapporto Preliminare non si rilevano le valutazioni necessarie che consentano di individuare i possibili impatti ambientali sul territorio comunale dovuti alla realizzazione dell'opera.

Si raccomanda, inoltre, di valutare:

- la coerenza dell'intervento con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in quanto dalla cartografia di quest'ultimo (da Geoportale, Regione Abruzzo) risulta che l'opera da realizzare ricade all'interno della fascia di rispetto da "Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana" allo stato "quiescente" per la quale è richiesto uno Studio di Compatibilità Idrogeologica volto a dimostrare che le opere non costituiscano un fattore di aumento del rischio di dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate (Art. 9 delle NTA del PAI);
- inoltre, sempre da cartografia PAI, il sito ricade in area a vincolo P2 – Pericolosità elevata. Ai sensi dell'Art. 17, co. 1, lett. d), le opere sono consentite a condizione che si tratti di strutture mobili con misure di allertamento attivate previo Studio di Compatibilità Idrogeologica;
- L'area oggetto di intervento, come riportato anche a pag. 10 del Rapporto Preliminare, risulta gravata dal vincolo di "area di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art 157 del D.Lgs. 42/2004, pertanto l'intervento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (pag 10 RP);
- Come evidenziato nella documentazione in atti, pagg. 11, 26 del R.P. e Tav 01 "Elaborati grafici – Stralci Planimetrici", sull'area grava il vincolo idrogeologico R.D. n.3267 del 30/12/1923, pertanto l'intervento deve essere autorizzato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso;
- Come evidenziato nella documentazione in atti, pag 26 del R.P., l'area di intervento, rientra nella fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battaglia di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Si rimanda al Comune la necessità di prevedere la richiesta dei pareri di competenza ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004.

Si ribadisce, infine, quanto già riportato nella nota dello scrivente Ufficio Prot. n. 502689 del 27/12/2024 con la quale **si comunica la necessità di nominare l'Autorità Competente per la VAS e l'Autorità Procedente** (rispettivamente art. 5 co. 1 lett. p) e q) D.Lgs. 152/2006), da individuarsi all'interno dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 58/23 e le stesse non possono coincidere.

Sempre in riferimento alla nota Prot. n. 502689/24 si evidenzia che, qualora il Comune non sia dotato di un Piano di Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della L.R. 23/2007, entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri per la classificazione acustica, dovrà provvedere all'adozione del citato Piano sulla base di quanto previsto dal PRG vigente. **Inoltre il richiedente deve valutare la necessità di avviare una procedura di VInCA nel caso in cui l'intervento proposto interferisca con siti natura 2000.**

Il Comune di Fossacesia, in qualità di Autorità Competente, a conclusione del procedimento in oggetto, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta anche alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento.

Si ricorda a tal fine quanto riportato dall'art. 11, co. 5, D.Lgs. 152/2006, in merito all'annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.

Si evidenzia che lo scrivente Ufficio VAS valuta gli aspetti ambientali delle proposte presentate e contenute nel Rapporto Preliminare di screening, pertanto, **la verifica delle disposizioni tecniche e legislative in materia urbanistica è rimessa ai Soggetti con specifica competenza.**

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi:

- enzo.diplacido@regione.abruzzo.it
- [tel. 0862 364272](tel:0862364272)

Il Responsabile dell'Ufficio
V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale
ING. ENZO DI PLACIDO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Servizio Valutazioni Ambientali
La Dirigente
Ing. Erika Galeotti
REGIONE ABRUZZO

sdg

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

comune@pec.fossacesia.org

PROVINCIA DI CHIETI

Settore 2 Pianificazione Territoriale Ambiente

protocollo@pec.provincia.chieti.it

ARTA Abruzzo –

Direzione Generale-Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS

protocollo@pec.artaabruzzo.it

ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Servizio di Epidemiologia Igiene e Sanità Pubblica

info@pec.asl2abruzzo.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA**

sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

ERSI - Ambito Chietino

protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

**SITO DI PROTEZIONE PROPRIO DELLE RISERVE
NATURALI SAN GIOVANNI IN VENERE**

comune@pec.fossacesia.org

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

comune.roccasangiovanni@pec.it

COMUNE DI LANCIANO

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

comune.smimbaro@legalmail.it

COMUNE DI MOZZAGROGNA

comune.mozzagrogna@legalmail.it

COMUNE DI PAGLIETA

protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

Regione Abruzzo

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

dpc032@pec.regione.abruzzo.it